



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 44 del 30 Settembre 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A** relativo alle modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte dall'articolo 137 del Codice di Giustizia Sportiva.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n. 1230 adottato nei confronti della società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI e dei Sigg.ri Luca Gencarelli, Gianmarco Manna, Francesco Vitaro, Davide Provenzano, Renato Falbo, Natale Costabile.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n. 1245 adottato nei confronti della società C.S.P.R.94 e dei Sigg.ri Andrea Fazio e Pucci Pietro.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 29 SETTEMBRE 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale (in videoconferenza) l' Avv. Debora Bandoni.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

1. il sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca:

della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi lo stesso presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 15.5.2025 e del 19.5.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2. il Sig. Mendoza Gabriel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi lo stesso presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 23.5.2025 e del 30.5.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3. il sig. Cisse Sidy, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 23.5.2025 e del 30.5.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

4. il sig. Kingue Fred Gyllian Moudio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 23.5.2025 e del 30.5.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

5. il sig. Catalani Fernandez Agustin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

6. il sig. Diop Babacar, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

7. il sig. Gavril Bogdan Catalin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025,

impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

8. il sig. Martin Juan Gabriel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

9. il sig. Niare Sekou, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

10. il sig. Ntsikassissa Tevis Bertrand, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

11. il sig. Federicci Santino Javier, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 6.4.2025;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

12. il sig. Thiakane Emile Laurent Diokel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per essersi lo stesso reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della A.S.D. San Luca, ed in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 ed almeno sino al 5.4.2025; **b)** della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

13. la società **A.S.D. San Luca**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Saverio Giorgi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 6546/940 pfi 24-25/PM/mf del 10 settembre 2025

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 940 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta di alcuni calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca 1961 che non avrebbero ottemperato alle disposizioni di tale società in merito allo svolgimento dell'attività sportiva"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazioni della A.S.D. San Luca dell'8.3.2025 e del 19.3.2025;
1. foglio censimento della A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2024 – 2025;
2. posizione di tesseramento del sig. Mendoza Gabriel;
3. posizione di tesseramento del sig. Cisse Sidy;
4. posizione di tesseramento del sig. Kingue Fred Guyllan Moudio;
5. posizione di tesseramento del sig. Faye Ablaye;
6. posizione di tesseramento del sig. Catalani Fernandez Agustin;
7. posizione di tesseramento del sig. Diop Babacar;
8. posizione di tesseramento del sig. Govrilla Bogdan Catalin;

9. posizione di tesseramento del sig. Martin Juan Gabriel;
10. posizione di tesseramento del sig. Niare Sekou;
11. posizione di tesseramento del sig. Ntsikassissa Trevisbertrand;
12. posizione di tesseramento del sig. Federicci Santino Javier;
13. posizione di tesseramento del sig. Thiakane Emile Laurent Diokel;
14. audizione del 4.4.2025 del sig. Giampaolo Francesco, presidente dimissionario della A.S.D. San Luca;
15. Referto arbitrale relativo alla gara Vigor Lamezia - San Luca del 5.1.2025;
16. Referto arbitrale relativo alla gara Paolana - San Luca del 12.1.2025;
17. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Ravagnese del 19.1.2025;
18. Referto arbitrale relativo alla gara Gioiese - San Luca del 26.1.2025;
19. Referto arbitrale relativo alla gara Paolana - San Luca del 29.1.2025;
20. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - PraiaTortora del 2.2.2025;
21. Referto arbitrale relativo alla gara Cittanova - San Luca del 9.2.2025;
22. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Soriano del 16.2.2025;
23. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Castrovillari del 22.2.2025;
24. Referto arbitrale relativo alla gara Rossanese - San Luca del 2.3.2025;
25. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Ardore del 9.3.2025;
26. Referto arbitrale relativo alla gara Isola Capo Rizzuto - San Luca del 16.3.2025;
27. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Palmese del 23.3.2025;
28. Referto arbitrale relativo alla gara Rende - San Luca del 30.3.2025;
29. Referto arbitrale relativo alla gara San Luca - Bocale del 6.4.2025;
30. audizione del 16.4.2025 del sig. Maurizio Lanzaro, allenatore tesserato per la A.S.D. San Luca;
31. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec al sig. Saverio Giorgi per il giorno 15.5.2025;
32. Verbale di mancata comparazione del 15.5.2025 del sig. Saverio Giorgi, presidente della A.S.D. San Luca;
33. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec al sig. Saverio Giorgi per il giorno 19.5.2025;
34. Verbale di mancata comparazione del 19.5.2025 del sig. Saverio Giorgi, presidente della A.S.D. San Luca;
35. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec ai calciatori sigg.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio e Faye Ablaye per il giorno 23.6.2025;
36. Verbale di mancata comparazione del 23.5.2025 dei sigg.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio e Faye Ablaye, calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca;
37. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec ai calciatori sigg.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio e Faye Ablaye per il giorno 30.5.2025;
38. Verbale di mancata comparazione del 30.5.2025 dei sig.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy e Kingue Fred Gyllian Moudio, calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca;
39. Comunicazioni e-mail del 6.6.2025 e del 9.6.2025 del Collegio Arbitrale L.N.D. avente ad oggetto la proposizione e la pendenza di ricorsi della A.S.D. San Luca nei confronti di calciatori tesserati per la stessa;
40. Verbale di audizione del 10.6.2025 del sig. Faye Ablaye, calciatore tesserato per la A.S.D. San Luca;
41. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec ai calciatori sigg.ri Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel per il giorno 11.6.2025;
42. Messaggi whatsapp inviati dai sigg.ri Bogdan Gavrila e Babacar Diop al collaboratore della Procura Federale in data del 10.6.2025;
43. E-mail inviata dal sig. Sokou Niare al rappresentante della Procura Federale in data 11.6.2025;
44. Verbale di mancata comparazione dell'11.6.2025 dei sigg.ri Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel, calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca;
45. Convocazione per l'audizione inoltrata a mezzo pec ai calciatori Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel per il giorno 25.6.2025;
46. Messaggi WhatsApp inviati dal sig. Bogdan Gavrila e Babacar Diop al Collaboratore della Procura Federale in data del 20.6.2025;
47. Verbale di mancata comparazione del 25.6.2025 dei sig.ri Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel, calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca;
48. Posizione di tesseramento dei sig.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio, Faye Ablaye, Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel aggiornate al 24.6.2025;
49. Foglio censimento della A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2024 - 2025 aggiornato al 30.6.2025;
50. Verbale audizione del 2.7.2025 del sig. Antonio Costanzo, segretario tesserato per la A.S.D. San Luca;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalle segnalazioni della A.S.D. San Luca degli 8 e 19 marzo 2025, con le quali viene evidenziato che i calciatori sigg.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio, Faye Ablaye, Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel, a far data dal 23 febbraio 2025 si sono arbitrariamente sottratti agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della società,

omettendo di presentarsi sia alle sedute di allenamento che alle gare ufficiali pur essendo stati regolarmente convocati.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che i calciatori sigg.ri Mendoza Gabriel, Cisse Sidy, Kingue Fred Gyllian Moudio, Catalani Fernandez Agustin, Diop Babacar, Gavrila Bogdan Catalin, Martin Juan Gabriel, Niare Sekou, Ntsikassissa Trevis Bertrand, Federicci Santino Javier e Thiakane Emile Laurent Diokel si sono resi inadempienti agli obblighi contrattuali assunti con la A.S.D. San Luca a far data dal 23 febbraio 2025, in quanto gli stessi hanno reiteratamente omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle gare per la disputa delle quali sono stati convocati.

Tale circostanza emerge documentalmente dalle distinte allegate ai referti di gara, nelle quali non compare nessuno dei nominativi dei calciatori appena citati, ed è corroborata dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta.

Il sig. Maurizio Lanzaro, allenatore tesserato per la A.S.D. San Luca, in particolare, ha dichiarato di avere segnalato alla società la persistente assenza agli allenamenti ed alle gare di un gruppo di circa dodici calciatori, segnatamente quelli appena citati, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 6 aprile 2025, con l'unica eccezione del sig. Thiakane Emile Laurent Diokel che ha risposto alla convocazione ed ha preso parte alla gara del 6 aprile 2025; lo stesso allenatore, inoltre, ha precisato di avere personalmente curato, unitamente al team manager, le convocazioni per gli allenamenti e le gare.

Analogamente, poi, in sede di audizione da parte della Procura Federale del 2 luglio 2025 il sig. Antonio Costanzo, segretario tesserato per la A.S.D. San Luca, ha confermato che i calciatori sopra menzionati hanno sistematicamente disatteso i propri obblighi contrattuali nei confronti della società, omettendo di presentarsi alle sedute di allenamento e di rispondere alle convocazioni per le gare ufficiali; tutto ciò a partire dalla gara Rossanese – A.S.D. San Luca del 2 marzo 2025.

Nonostante siano stati ritualmente convocati, poi, gli stessi calciatori non si sono presentati alla Procura Federale per essere ascoltati, così incorrendo nella violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dando ulteriore conferma, con il loro comportamento concludente, a quanto evidenziato dalla società.

Alcuni messaggi inviati da qualcuno dei calciatori citati, nello specifico dai sigg.ri Gavrila Bogdan Catalin, Diop Babacar e Niare Sekou, al Collaboratore della Procura Federale delegato all'attività inquirente, inoltre, confermano la loro scelta di non rispondere alle convocazioni, in quanto gli stessi ammettono di essersi sottratti agli allenamenti ed alle gare.

Similmente, poi, pur essendo stato convocato a seguito della sua segnalazione del 7 maggio 2025, anche il sig. Saverio Giorgi non si è presentato per rendere dichiarazioni, incorrendo anch'egli nella violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ritenuto che nel caso di specie non sia configurabile la responsabilità oggettiva della A.S.D. San Luca per gli atti posti in essere dai calciatori per la stessa tesserati nei confronti dei quali con il presente atto viene esercitata l'azione disciplinare, in quanto i comportamenti sono stati posti in essere in documento di tale società; a tanto, poi, deve aggiungersi che la A.S.D. San Luca ha trasmesso alla Procura Federale le segnalazioni che hanno dato avvio al presente procedimento, portando a conoscenza degli Organi di Giustizia Sportiva atti e comportamenti che altrimenti non sarebbero stati conosciuti dall'Organo Inquirente.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Ottaviani;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Saverio Giorgi**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca;
2. il sig. **Mendoza Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
3. il sig. **Cisse Sidy**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
4. il sig. **Kingue Fred Gyllian Moudio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
5. il sig. **Catalani Fernandez Agustin**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
6. il sig. **Diop Babacar**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
7. il sig. **Gavrila Bogdan Catalin**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
8. il sig. **Martin Juan Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
9. il sig. **Niare Sekou**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
10. il sig. **Ntsikassissa Trevis Bertrand**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
11. il sig. **Federicci Santino Javier**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
12. il sig. **Thiakane Emile Laurent Diokel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca;
13. la società **A.S.D. San Luca**;

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto nel relativo registro in data 31 marzo 2025 al n. 940pf24-25, il procedimento disciplinare avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta di alcuni calciatori tesserati per la A.S.D. San Luca 1961 che non avrebbero ottemperato alle disposizioni di tale società in merito allo svolgimento dell'attività sportiva"*,

Ha istruito il procedimento, ottenendo una proroga dei termini con provvedimento del 30/5/2025, stante la complessità dell'indagine e, in data 28/07/2025, ha notificato tempestivamente l'avviso di conclusione delle

indagini ex art. 123 CGS. Non sono pervenute memorie difensive da parte degli incolpandi.

Con l'esercizio dell'azione disciplinare mediante adozione dell'atto di deferimento ex art. 125 CGS, è stata stralciata la posizione del calciatore FAYE ABLAYE, che non è stato deferito, il quale ha fatto pervenire lodo arbitrale irrituale, Collegio Arbitrale della FIGC – LND – A.I.C. vertenza n.335/2024-2025, depositato in atti dalla Procura Federale, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 17/12/2024 per inadempimento della società San Luca 1961, per mancato versamento in suo favore degli emolumenti.

L'ASD SAN LUCA 1961, in persona del legale rappresentante Giorgi Saverio ha fatto pervenire memoria in data 25/9/2025, per ribadire che i comportamenti sono stati posti in essere in nome della Società e, pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva della ASD San Luca 1961 che, proprio a causa di detti comportamenti, ha dovuto subire una umiliante retrocessione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 settembre 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale, in rappresentanza della Procura Federale ed attraverso collegamento in video conferenza l' avv. Debora Bandoni, nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

L' avv. Debora Bandoni illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

1. il sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi due (2) di inibizione;
1. il sig. Mendoza Gabriel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
2. il sig. Cisse Sidy, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
3. il sig. Kingue Fred Gyllian Moudio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
4. il sig. Catalani Fernandez Agustin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
5. il sig. Diop Babacar, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
6. il sig. Gavril Bogdan Catalin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
7. il sig. Martin Juan Gabriel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
8. il sig. Niare Sekou, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
9. il sig. Ntsikassissa Trevis Bertrand, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
10. il sig. Federicci Santino Javier, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
11. il sig. Thiakane Emile Laurent Diokel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
12. la società A.S.D. San Luca, € 200,00 di ammenda

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati, come emerge dagli atti versati e dalle indagini espletate di cui è dato atto nel deferimento.

Le sanzioni richieste appaiono congrue ed adeguate all'entità dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

1. il sig. **Saverio Giorgi**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi due (2) di inibizione;
1. il sig. **Mendoza Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
2. il sig. **Cisse Sidy**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
3. il sig. **Kingue Fred Gyllian Moudio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
4. il sig. **Catalani Fernandez Agustin**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
5. il sig. **Diop Babacar**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, , giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
6. il sig. **Gavril Bogdan Catalin**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

7. il sig. **Martin Juan Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
8. il sig. **Niare Sekou**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
9. il sig. **Ntsikassisa Trevis Bertrand**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
10. il sig. **Federicci Santino Javier**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
11. il sig. **Thiakane Emile Laurent Diokel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Luca, giornate otto (8) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali
12. la società **A.S.D. San Luca**, € 200,00 di ammenda.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di:

1.- il sig. **Francesco Brizzi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 10.4.2025 a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 10.4.2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro contenente il provvedimento con il quale gli è stata comminata la squalifica per dieci gare per le condotte poste in essere in occasione della gara U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025 valevole per il campionato di Seconda Categoria, contattato il direttore di gara di tale incontro scrivendogli un messaggio sul social network "facebook" del seguente testuale tenore: *"Ora sei contento che mi hai squalificato 10 giornate? U te preoccupare"*;

2.- la **società A.S.D. US Petronà 1980** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. Francesco Brizzi così come riportate nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 6884/1174pfi24-25/PM/rm del 15/09/2025

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1174pfi24-25, avente ad oggetto: *"Condotta minacciosa posta in essere dal sig. Francesco Brizzi, tesserato per la società U.S. Petronà, nei confronti dell'arbitro della gara U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione del presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro del 18.4.2025, con i seguenti allegati: Comunicato Ufficiale n. 33 del 10.4.2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro; email del sig. Giuseppe Guerriero, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Catanzaro, del 16.4.2025 con allegato screenshot del messaggio ricevuto dal sig. Francesco Brizzi in data 10.4.2025 a mezzo del social network "facebook";
2. referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria;
3. foglio censimento della A.S.D. US Petronà 1980 per la stagione sportiva 2024 - 2025;
4. posizione di tesseramento del sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. US Petronà 1980.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

L'arbitro della gara U.S. Petronà 1980 - Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, è stata sospesa dall'arbitro al quinto minuto del secondo tempo in quanto, dopo l'espulsione per doppia ammonizione, il capitano della squadra della A.S.D. US Petronà 1980 sig. Francesco Brizzi ha tentato di aggredire il direttore di gara senza riuscirci, perché bloccato dai suoi compagni.

A seguito dell'espulsione del sig. Brizzi, inoltre, altri dirigenti tesserati per la Petronà hanno tentato di aggredire e colpire l'arbitro che a quel punto ha sospeso la gara ed è riuscito a raggiungere gli spogliatoi dove, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, è riuscito ad evitare un nuovo tentativo di aggressione da parte di un altro dirigente tesserato per la Petronà.

Il Giudice Sportivo, a fronte del referto redatto dall'arbitro ha inflitto alla Petronà la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed ha irrogato al sig. Francesco Brizzi la sanzione della squalifica per dieci gare effettive.

A seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 10 aprile 2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro con il quale è stata pubblicata la decisione appena citata, poi, il sig. Francesco Brizzi ha inviato

all'arbitro a mezzo del network "Facebook" il seguente messaggio: "Ora sei contento che mi hai squalificato 10 giornate ? U te preoccupare".

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Andrea Dellavalle;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1.- il sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980;

2.- la società A.S.D. US Petronà 1980.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 settembre 2025 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

l' avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e mediante collegamento in videoconferenza;

il sig. Fortunato Gentile, in qualità di Presidente della Società U.S.D. Petronà 1980, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario;

il sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980.

Prima dell'inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall'artt. 127 C.G.S.

-per la Società U.S.D. Petronà 1980 sanzione base € 300,00 di ammenda, sanzione finale € 200,00 di ammenda;

-per Brizzi Francesco, sei (6) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva, sanzione finale quattro (4) giornate, da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso l' avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale.

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, e ne dispone l'applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

- alla Società U.S.D. Petronà 1980 la sanzione € 200,00 di ammenda;

- al Sig. BRIZZI Francesco la sanzione di QUATTRO (4) giornate, da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno modificato l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa” previste dall’art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva

1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
2. L’accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell’art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all’Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.
3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.
4. L’istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l’indicazione dell’Ente Federale, tra quelli inclusi nell’apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l’attività rieducativa.
5. L’Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero dispari di giornate o giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l’Ente Federale prescelto.
6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente:
 - 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare;
 - Un’ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.
7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell’Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti:
 - supporto alle attività sportive dell’Ente;
 - supporto alle attività organizzative/amministrative dell’Ente;
 - supporto alle attività di responsabilità sociale dell’Ente.
8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell’applicazione del Beneficio.
9. Al termine del periodo di attività rieducative, l’Ente Federale provvede a certificare all’Organo di Giustizia l’avvenuta effettuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle

attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l'Organo di Giustizia provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.

10. L'accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1230 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GENCARELLI, Gianmarco MANNA, Francesco VITARO, Davide PROVENZANO, Renato FALBO, Natale COSTABILE e della società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca GENCARELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. DBROSSOBLU Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Promozione al Sig. Gianmarco Manna, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrossoblu dell'8.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata al Sig. Francesco Vitaro, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Davide Provenzano che svolgeva attività di dirigente nell'ambito della società dallo stesso rappresentata; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Davide Provenzano, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Renato Falbo, che svolgeva attività di dirigente nell'ambito della società dallo stesso rappresentata; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Bbrossoblu dell'8.3.2025 e della gara Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al Sig. Renato Falbo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianmarco MANNA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;

Francesco VITARO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrossoblu dell'8.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;

Davide PROVENZANO, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito e nell'interesse della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo e i compiti di dirigente della A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante non fosse tesserato per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico;

Renato FALBO, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito e nell'interesse della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo e i compiti di dirigente della A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante non fosse tesserato per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrossoblu dell'8.3.2025 e della gara Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025 entrambe valevoli per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico;

Natale COSTABILE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Mesoraca – Dbrossoblu dell'8.3.2025, Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025 e Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025, sottoscritto le distinte di gara

consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dei Sig.ri Gianmarco Manna, Francesco Vitaro, Davide Provenzano e Renato Falbo;

ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati o all'interno e nell'interesse della quale svolgevano attività rilevante per l'ordinamento federale i Sig.ri Luca Gencarelli, Gianmarco Manna, Francesco Vitaro, Davide Provenzano, Renato Falbo e Natale Costabile all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca GENCARELLI,
 - Sig. Gianmarco MANNA,
 - Sig. Francesco VITARO,
 - Sig. Davide PROVENZANO,
 - Sig. Renato FALBO,
 - Sig. Natale COSTABILE,
 - Società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Gencarelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca GENCARELLI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmarco MANNA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco VITARO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide PROVENZANO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Renato FALBO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Natale COSTABILE,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1245 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea FAZIO, Pietro PUCCI e della società C.S.P.R. 94, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea FAZIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Real Fabriziese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 4 delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società C.S.P.R. 94, alla gara C.S.P.R. 94 – Polisportiva Bagaladi del 4.5.2025 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché in prestito temporaneo all'epoca dei fatti alla società A.S.D. Real Fabriziese, utilizzando il nome del calciatore sig. Bruno Monterosso il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 7;

Pietro PUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.P.R. 94, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.P.R. 94, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Andrea Fazio, sebbene fosse in prestito temporaneo alla società A.S.D. Real Fabriziese, prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società C.S.P.R. 94 all'incontro C.S.P.R. 94 – Polisportiva Bagaladi del 4.5.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, utilizzando il nome del calciatore sig. Bruno Monterosso il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 7;

C.S.P.R. 94, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Pucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea FAZIO,
 - Sig. Pietro PUCCI,
 - Società C.S.P.R. 94, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro PUCCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Andrea FAZIO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro PUCCI,

- €100,00 (cento/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di seconda categoria della ss 25-26 per la società C.S.P.R. 94;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina